

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

TRA

La Confeserfidi Soc. Cons. a r.l., con sede legale a Scicli (RG), Via dei Lillà n. 22, rappresentata da _____
(di seguito Intermediario),

E

Il Sig. _____ nato a _____ () il _____
codice fiscale _____ e residente a _____ ()
in via _____
nella qualità di Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa / società _____
con sede a _____ () in Via _____
Partita IVA _____ iscritta alla CCIAA di _____ N° _____
esercente l'attività di _____ settore _____ Cod. ATECO _____
mail PEC _____

(di seguito Cliente)

PREMESSO CHE

Confeserfidi (Intermediario), mediante il rilascio della Fideiussione, garantisce con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., l'obbligazione assunta dall'impresa (Cliente) nei confronti del Beneficiario, corrispondendo allo stesso, in caso di inadempimento del Cliente, le somme richieste in esecuzione dell'obbligo fideiussorio, in conformità a quanto previsto dall'Atto di Fideiussione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI ECONOMICHE E DOCUMENTO DI SINTESI N.0

Confeserfidi rilascia al Cliente Fideiussione di EURO _____
A beneficio di _____
Con scadenza il _____ alle condizioni indicate nell'Atto di Fideiussione.

QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

Capitale Sociale: € _____ / 00 pari a _____ quota (rimborsabile a termini statutari)

COSTI DELLA FIDEIUSSIONE

Diritti di Segreteria e Analisi Pratica: € _____ / 00 ;
Commissione di Collocamento: € _____ / 00 ;
Commissione di Produzione: € _____ / 00 ;
Commissione di garanzia di fondi pubblici e/o privati: € _____ / 00 ;

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 - Condizioni economiche di concessione della Fideiussione

- 1 - Le parti concordano che il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del Contratto e ne è parte integrante.
- 2 - Le quote di capitale sociale sono le uniche somme, versate dal Cliente, restituibili, nei casi indicati nello Statuto, e secondo le modalità ivi previste.
- 3 - Il versamento di tutte le somme dovute è condizione necessaria per l'emissione della Fideiussione.
- 4 - Il versamento di tutte le somme rientranti tra i costi della fideiussione è a titolo definitivo. Nei casi in cui il Cliente rinuncia al perfezionamento dell'operazione finanziaria successivamente alla delibera positiva del Confidi, il Cliente sarà comunque tenuto a versare le somme relative ai "Diritti di Segreteria e Analisi Pratica".
- 5 - Le somme sono calcolate per l'intero periodo di validità della Fideiussione.
- 6 - Nel caso in cui le fideiussioni rilasciate da Confeserfidi siano assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, del FEI, di SGFA o di altri fondi pubblici e/o privati, potrebbero essere previsti dei versamenti aggiuntivi a carico del Cliente per la presentazione della richiesta a tali Enti, così come previsto dalle rispettive normative, tempo per tempo vigenti.
- 7 - Nei casi in cui la Fideiussione sia assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, il Cliente, qualora non si perfezioni l'operazione finanziaria successivamente alla delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo, sarà tenuto a versare una commissione di importo pari Euro 300,00 (trecento) per ciascuna forma tecnica non perfezionata.
- 8 - Qualora le Fideiussioni rilasciate da Confeserfidi siano assistite da garanzie personali, reali o da titoli cambiari, i costi di costituzione della garanzia o dei titoli sono a carico del Cliente o di eventuali terzi garanti.

Art. 2 - Altre condizioni di concessione della Fideiussione

- 1 - Il Cliente dichiara che le obbligazioni da esso assunte col presente atto si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorché a titolo particolare.
- 2 - A fronte della presente Fideiussione, vengono rilasciate a favore dell'Intermediario le seguenti garanzie:

_____. C.F.: _____ Tipo Garanzia _____
_____. C.F.: _____ Tipo Garanzia _____
_____. C.F.: _____ Tipo Garanzia _____
_____. C.F.: _____ Tipo Garanzia _____

- 3 - Il Cliente autorizza irrevocabilmente l'Intermediario e/o gli altri Enti che dovessero eventualmente intervenire in qualità di garanti o cogaranti a richiedere e ottenere dal Beneficiario i dati in suo possesso, ivi incluse le informazioni relative alle eventuali attività di recupero, nonché copia della documentazione relativa all'obbligazione.

Art. 3 - Diritto di recesso

- 1 - Successivamente all'emissione della Fideiussione, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, previa liberatoria rilasciata dal Beneficiario all'Intermediario con la restituzione dell'atto fideiussorio; in caso di recesso non è previsto alcun rimborso delle somme versate dal Cliente all'Intermediario, se non quelle restituibili a termini statutari.
- 2 - L'anticipata estinzione dell'obbligazione garantita non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a termini statutari; il Cliente rimane obbligato al versamento per intero di tutte le somme anche nel caso di rinnovo delle fideiussioni in essere.

Art. 4 - Termini e modalità di rimborso

- 1 - Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del Codice Civile, nonché il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 2 - L'Intermediario avrà il diritto di recedere dal rapporto anche nel caso in cui si verificano eventi idonei a far dubitare della capacità del Cliente di far fronte agli obblighi assunti o tali da rendere i beni cauzionali insufficienti alla sicurezza dell'Intermediario, o qualora si verificano mutamenti dell'assetto proprietario del Cliente.
- 3 - Nel caso di recesso l'Intermediario ne darà comunicazione scritta al Cliente, il quale ha l'obbligo di mettere immediatamente a disposizione dell'Intermediario tutte le somme che lo stesso, a qualsiasi titolo, avesse già pagato.
- 4 - L'Intermediario avrà il diritto di recedere dal rapporto, così come di rifiutarsi di adempiere alle sue obbligazioni, nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente ad una delle obbligazioni assunte, derivante anche da ogni altro credito o sovvenzione sotto qualsiasi forma allo stesso concessi dall'Intermediario.
- 5 - In virtù della garanzia concessa, l'Intermediario assume l'obbligo di pagare al Beneficiario l'importo dallo stesso indicato, come dovuto dal Cliente inadempiente, entro i limiti di tempo e di importo previsti dall'Atto di Fideiussione; il pagamento, da parte dell'Intermediario, sarà eseguito anche in più soluzioni, senza obbligo per l'Intermediario di dare avviso al Cliente o denuncia del pagamento medesimo, formalità da cui l'Intermediario viene espressamente esonerato.
- 6 - Il Cliente rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione e/o contestazione nei confronti dell'Intermediario in merito alla fondatezza delle pretese del creditore garantito.
- 7 - L'Intermediario potrà effettuare il pagamento al Beneficiario anche senza preavviso, a semplice richiesta e nonostante eventuale opposizione del Cliente; il Cliente non potrà opporre alcuna eccezione al pagamento.
- 8 - Il Cliente e i suoi garanti sono tenuti a mettere a disposizione o a rimborsare, a semplice richiesta scritta dell'Intermediario, tutte le somme da pagare o già pagate, per qualsiasi titolo o causa, dall'Intermediario in dipendenza della garanzia prestata, oltre alle maggiori spese sostenute per consentire il recupero del credito, agli interessi di mora (2 punti percentuali) e agli altri accessori. In caso di mancata restituzione totale o parziale da parte del Cliente, l'Intermediario tratterà le somme rimborsabili in termini statutari fino al soddisfacimento di tutti i propri diritti.

Art. 5 - Imputazione dei pagamenti

- 1 - Salvo diversa determinazione dell'Intermediario, qualsiasi versamento effettuato dal Cliente verrà imputato innanzi tutto al rimborso delle spese ed accessori, poi al pagamento degli interessi e, infine, al rimborso del capitale. Per la determinazione del credito le risultanze delle scritture contabili dell'Intermediario faranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed a qualsiasi effetto contro il Cliente, i suoi garanti e loro eredi, successori o aventi causa.

Art. 6 - Notifiche e comunicazioni

- 1 - Il Cliente ha diritto di ricevere comunicazioni sull'andamento del rapporto mediante l'invio da parte dell'Intermediario di un rendiconto annuale all'indirizzo mail PEC indicato dal Cliente in intestazione.
- 2 - Il Cliente riconosce all'Intermediario il diritto di richiedergli notizie e documenti relativi alla sua situazione patrimoniale, economica, finanziaria e si assume l'obbligo di fornire all'Intermediario tutte le informazioni/documenti che gli vengano richiesti. Il Cliente si fa obbligo, altresì, di comunicare all'Intermediario ogni eventuale cambiamento relativo ad ogni singola posizione assistita da garanzia consortile.
- 3 - A tutti gli effetti del presente contratto, ed anche per le notifiche di qualsiasi titolo od atto, nonché di ogni diffida o avviso, anche non giudiziale, le parti eleggono domicilio agli indirizzi sotto indicati:
 - a) l'Intermediario presso la propria Sede Legale di Scicli Via dei Lillà, 22 (RG)
 - b) il Cliente all'indirizzo della sua Sede Legale sopra indicato, o fatto conoscere per iscritto con apposita comunicazione ovvero, in alternativa, all'indirizzo di mail PEC indicato in intestazione.

Art. 7 - Spese e trattamento tributario

- 1 - Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi i costi relativi alle eventuali spese legali che l'Intermediario dovesse sostenere in conseguenza dell'inadempimento del Cliente, nonché eventuali oneri tributari, sono a totale carico del Cliente medesimo.

Art. 8 - Reclami

- 1 - Il Cliente può presentare un reclamo scritto all'Intermediario, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio reclami, Via dei Lillà, 22- 97018 Scicli RG), ovvero tramite posta elettronica (reclami@confeserfidi.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it). L'Intermediario deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi all'Intermediario che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, la Guida pratica sull'ABF.

Art. 9 - Rapporti sociali

- 1 - Possono essere associati all'Intermediario tutti i Clienti che presentano i requisiti previsti dallo Statuto. L'iscrizione all'Intermediario è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali. Il rapporto tra l'Intermediario ed il Socio è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente; lo Statuto è visionabile presso le sedi dell'Intermediario e liberamente scaricabile dal sito www.confeserfidi.it.

Art. 10 - Foro competente

- 1 - Qualunque controversia dovesse insorgere, in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, viene riconosciuto come unico ed esclusivo ed inderogabile competente il Foro di Ragusa.

Luogo e data _____

Firma Cliente (Firma leggibile) _____

Confeserfidi Soc. Cons. a R.L. _____

Il Cliente dichiara, all'esito di ulteriore attenta lettura, di accettare espressamente e senza riserve, nonché di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, le seguenti condizioni: Art. 1 (Condizioni economiche di concessione della Fideiussione); Art. 2 (Altre condizioni di concessione della fideiussione); Art. 3 (Diritto di recesso); Art. 4 (Termini e modalità di rimborso); Art.10 (Foro competente).

Firma Cliente (Firma leggibile)

(spazio riservato alla Marca da Bollo)

Il Cliente dichiara, altresì, di aver ricevuto una copia del presente contratto.

Firma Cliente (Firma leggibile)